BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
29.10.2026 11:02:20 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
30.10.2026 11:33:32 UTC

Allegato A

TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLE MODALITÀ APPLICATIVE PER RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE TELERISCALDAMENTO (TUBT)

Allegato A

Articolo 1 Definizioni 4
Articolo 2 Oggetto 7
Articolo 3 Condizioni soggettive di ammissibilità al bonus sociale teleriscaldamento .. 8
Articolo 4 Informazioni propedeutiche all'individuazione delle utenze oggetto di compensazione della spesa 8
Articolo 5 Verifiche in capo al SII 9
Articolo 6 Individuazione dei gestori territorialmente competenti 9
Articolo 7 Individuazione delle utenze agevolabili 10
Articolo 8 Verifica delle condizioni di ammissione 10
Articolo 9 Durata e decorrenza del bonus sociale teleriscaldamento 11
Articolo 10 Quantificazione del bonus sociale teleriscaldamento 12
Articolo 11 Modalità di riconoscimento della compensazione 13
Articolo 12 Quantificazione e riconoscimento del bonus sociale nei casi di gestori non iscritti al SII 14
Articolo 13 Variazioni delle condizioni rilevanti per il riconoscimento del bonus sociale 15
Articolo 14 Trattamento dei dati personali 16
Articolo 15 Obblighi informativi per i gestori del servizio di teleriscaldamento 17
Articolo 16 Comunicazioni da inviare agli utenti finali 18
Articolo 17 Obblighi informativi del SII 18
Articolo 18 Obblighi informativi di CSEA 19
Articolo 19 Monitoraggio delle erogazioni e del processo di riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento 20

APPENDICE 1 21

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

- **Acquirente Unico** è la società Acquirente Unico S.p.A.;
- **anno di competenza** del bonus è l'anno di validità della relativa attestazione ISEE;
- **Anagrafica operatori** è l'Anagrafica operatori di cui al Testo integrato anagrafica operatori (TIAO – Allegato A alla deliberazione 102/2022/R/com);
- **ATT** è l'Anagrafica Territoriale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui all' Allegato A alla deliberazione 574/2018/R/tlr recante "Obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento" (OITLR);
- **attività di produzione** comprende le operazioni di generazione di energia termica per l'immissione in reti di teleriscaldamento e tutte le risorse funzionali all'ottenimento di tale prodotto, quali, ad esempio l'approvvigionamento del combustibile, la dotazione dei macchinari, la realizzazione degli impianti e la loro gestione e manutenzione di cui al TITT;
- **attività di vendita** comprende l'acquisto all'ingrosso di energia termica e la vendita al dettaglio agli utenti, incluse tutte le attività commerciali quali fatturazione, operazioni di attivazione e disattivazione, sospensione e riattivazione dell'erogazione della fornitura di cui al TITT;
- **attestazione ISEE** è l'attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **bonus sociale gas** è la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici in stato di disagio economico e dalle famiglie numerose, istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; riconosciuto al punto di riconsegna identificato dal Gestore del SII classificata per categoria d'uso, dove u = AC per acqua calda sanitaria e/o uso cottura, u = R per riscaldamento. u = ACR per acqua calda sanitaria e/o uso cottura + riscaldamento;

- **bonus sociale teleriscaldamento** è la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura del servizio di teleriscaldamento dagli utenti domestici in stato di disagio economico e dalle famiglie numerose, erogata ai sensi dell'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
- **Codice pratica SII** è il codice univoco associato dal SII a ogni pratica relativa al nucleo familiare ISEE;
- **Codice Privacy** è il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **Dichiarante** è colui che sottoscrive la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il proprio nucleo familiare ISEE;
- **Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU** è la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi dell'articolo 10 del "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, presentata dal dichiarante al fine di ottenere l'attestazione ISEE per il proprio nucleo familiare ISEE;
- **disagio economico** è lo stato di vulnerabilità in cui versa l'utente del servizio di teleriscaldamento qualora rientri in una delle seguenti condizioni:
 a) è componente di un nucleo familiare il cui ISEE risulti non superiore a 9.796 euro;
 b) è componente di un nucleo familiare con almeno quattro figli a carico il cui ISEE risulti non superiore a 20.000 euro;
- **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 185/08, ossia il nucleo familiare con almeno quattro figli a carico con un ISEE non superiore a 20.000 euro;
- **gestore territorialmente competente** o gestore è il soggetto operante nel settore del teleriscaldamento che secondo quanto dichiarato in ATT svolge nel comune di riferimento l'attività di vendita di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento;
- **GDPR** è il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **INPS** è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

- **ISEE** è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **nucleo familiare ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del computo dell'ISEE;
- **numerosità del nucleo** familiare ISEE è il numero di componenti il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **Regolamento del SII** è il regolamento di funzionamento del SII approvato con deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com;
- **Servizio di teleriscaldamento** è l'attività di fornitura di energia termica agli utenti finali tramite reti di teleriscaldamento, comprendente le attività di distribuzione, misura e/o vendita ai sensi della RQCT;
- **Sistema Informativo Integrato** o **SII** è il Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- **SIUSS** è il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali istituito dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- **specifiche tecniche** sono le specifiche predisposte dal Gestore del SII per l'implementazione delle disposizioni funzionali del presente provvedimento**;**
- **tipologia di utilizzo residenziale** è una delle tipologie di utilizzo dell'energia termica fornita, di cui alla RQTC;
- **utente diretto del teleriscaldamento o utente diretto** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del telecalore;
- **utente indiretto del teleriscaldamento o utente indiretto** è la persona fisica che utilizza una qualsiasi fornitura/utenza centralizzata condominiale allacciata alla rete che preleva energia termica, nella titolarità di un componente del nucleo familiare ISEE in condizioni di disagio economico;
- **utenza centralizzata o condominiale** è l'utenza intestata ad un condominio;
- **d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 recante "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*";
- **decreto-legge n. 185/08** è il decreto-legge 29 novembre 2008 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come integrato dal decreto-legge n. 21/26, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
- **decreto-legge n. 124/19** è il decreto-legge 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*";
- **decreto-legge n. 21/26** è il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (di seguito

decreto-legge 21/26), convertito con la legge 10 aprile 2026, n. 49;

- **Metodo Tariffario** è il Metodo Tariffario Teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T) di cui alla deliberazione 638/2023/R/tlr, come integrata e aggiornata dalle deliberazioni 597/2024/R/tlr e 580/2025/R/tlr;
- **RQCT** è il Testo Integrato di regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, di cui all'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr;
- **TITT** è il Testo Integrato in tema di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TITT) Allegato A alla deliberazione 25 luglio 2023, 344/2023/R/tlr;
- **zone climatiche** sono le zone definite dall'articolo 2 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2
Oggetto

2.1 Il presente Allegato A disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di teleriscaldamento (nel seguito anche: bonus sociale teleriscaldamento) in condizioni di disagio economico, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 e 9-*bis* del decreto-legge 185/08.

2.2 In particolare, il presente Allegato A disciplina:

- le modalità di comunicazione dei dati: dall'INPS all'Autorità, per il tramite del SII; tra l'Autorità, e i gestori territorialmente competenti per il tramite del SII, e tra il SII e la CSEA;
- le condizioni di ammissione, le modalità e i tempi di riconoscimento, di quantificazione ed erogazione del bonus sociale agli aventi diritto;
- gli obblighi informativi dei gestori territorialmente competenti e degli altri soggetti coinvolti nel meccanismo di quantificazione ed erogazione dell'agevolazione;
- gli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi da parte dell'Autorità.

Articolo 3

Condizioni soggettive di ammissibilità al bonus sociale teleriscaldamento

3.1 Il bonus sociale teleriscaldamento di cui all'articolo 3, comma 9 e 9-*bis,* del decreto-legge 185/08 è riconosciuto automaticamente, con le modalità nel seguito disciplinate, agli utenti diretti o indiretti che risultino in stato di disagio economico.

3.2 Lo stato di disagio economico di cui al precedente comma 1.1 è attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio economico ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

3.3 Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale teleriscaldamento per ogni anno *a* di competenza della DSU.

Articolo 4

Informazioni propedeutiche all'individuazione delle utenze oggetto di compensazione della spesa

4.1 L'INPS, sulla base di quanto previsto dall'Articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, il secondo giorno del mese *n+1* (dove *n* è il mese di presentazione della DSU) comunica all'Autorità, per il tramite del SII, l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili con riferimento all'anno *a,* in base alle DSU ordinarie attestate nel mese *n,* suddivisi in due classi di agevolazione:

a) DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 9.796;

b) DSU aventi nuclei con 9.796 < ISEE ≤ 20.000 con 4 (o più) figli a carico.

4.2 Per ogni DSU di cui al precedente 4.1, l'INPS comunica all'Autorità, per il tramite del SII, i seguenti dati:

a) protocollo della DSU;

b) data di presentazione della DSU;

c) data di scadenza della DSU;

d) data di rilascio dell'attestazione ISEE;

e) classe di agevolazione di cui al precedente comma 4.1;

f) codici di eventuali omissioni o difformità;

g) indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);

h) codici fiscali dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare;

i) numero dei componenti minorenni del nucleo familiare;

j) nome, cognome e codice fiscale del dichiarante.

4.3 L'Autorità, per il tramite del SII, comunica mensilmente ai gestori territorialmente competenti il codice pratica attribuito dal SII e i flussi di dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili, di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2 ad eccezione dei dati di cui alle precedenti lettere f) ed i), ricevuti da INPS mensilmente:

a) entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese *n+3*, nei casi di cui all'Articolo 6, comma 2;

b) entro il diciottesimo giorno lavorativo di ciascun mese *n+3* nei casi di cui all'Articolo 6, comma 3.

Articolo 5
Verifiche in capo al SII

5.1 Sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi del precedente comma 4.2, il SII, prima dell'invio dei dati ai gestori territorialmente competenti, effettua la verifica di unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili, al fine di garantire che per ogni anno di competenza delle DSU sia erogata un'unica compensazione per nucleo familiare ISEE agevolabile.

5.2 Il SII provvede altresì a escludere dal flusso di dati di cui al precedente comma 4.3 le informazioni relative ai nuclei familiari individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 1 dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, in cui un membro del nucleo medesimo risulti essere titolare di una fornitura gas con un punto di riconsegna identificato dal SII, classificato per categoria di uso riscaldamento (R) o uso acqua calda sanitaria e/o uso cottura e riscaldamento (ACR).

Articolo 6
Individuazione dei gestori territorialmente competenti

6.1 I gestori territorialmente competenti sono tenuti a iscriversi al SII entro il 30 aprile 2027 o, successivamente, entro quindici giorni dalla data di operatività, secondo le modalità da quest'ultimo definite, previa comunicazione all'Autorità.

6.2 Nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del nucleo familiare ISEE sia servito da un solo gestore, il gestore territorialmente competente è identificato univocamente dal SII tramite l'ATT.

6.3 Nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del nucleo familiare ISEE sia servito da più gestori iscritti in ATT:

a) entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese *n+3* il SII trasmette a ciascun gestore territorialmente competente interessato l'informazione relativa all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE ricevuta dall'INPS, affinché quest'ultimo ne verifichi l'appartenenza al proprio ambito di competenza;

b) entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui alla precedente lettera a), ciascun gestore trasmette al SII l'esito della suddetta verifica;

c) il SII individua il gestore territorialmente competente sulla base degli esiti di cui alla precedente lettera b).

Articolo 7
Individuazione delle utenze agevolabili

7.1 Il gestore territorialmente competente, in base ai dati messi a disposizione dall'Autorità per il tramite del SII e alle informazioni in suo possesso, individua le utenze agevolabili secondo i requisiti di cui al successivo Articolo 8.

7.2 Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze dirette, il gestore dovrà applicare l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato dal SII a una sola utenza per nucleo ai sensi dell'Articolo 4, comma 4.2, lettera g).

7.3 Nel caso in cui all'unità immobiliare di cui al precedente comma 7.2, dichiarato dal potenziale beneficiario come abitazione, non sia associata un'utenza di teleriscaldamento diretta a uso domestico o indiretta, il gestore non applicherà l'agevolazione.

Articolo 8
Verifica delle condizioni di ammissione

8.1 Il gestore territorialmente competente, di cui ai precedenti commi 6.2 e 6.3, entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al precedente comma 4.3, verifica il rispetto delle condizioni oggettive di ammissibilità con riferimento all'utenza agevolabile. In particolare, per le utenze dirette verifica:

i. che il codice fiscale e il nominativo dell'intestatario dell'utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile;

ii. che l'utenza agevolabile sia a uso domestico;

iii. che l'utenza sia attiva (ovvero sospesa per morosità).

8.2 Il gestore del servizio del teleriscaldamento territorialmente competente effettua i controlli necessari al fine di evitare l'eventuale doppia erogazione del bonus nazionale al medesimo nucleo.

8.3 Ai fini delle verifiche di cui ai precedenti commi, qualora il codice fiscale del soggetto titolare del contratto d'utenza coincida, per almeno per i primi 11 caratteri, con il dato presente nella banca dati del gestore, il controllo sul codice fiscale si considera superato e il gestore medesimo provvede a corrispondere il bonus con le modalità di cui al successivo Articolo 11.

8.4 Nei casi di cui al comma 6.3 i termini di cui al precedente comma 8.1 decorrono dal ricevimento dei dati completi ai sensi del precedente comma 4.3 lettera b).

8.5 Qualora in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi 8.1 e 8.2, il gestore non identifichi un'utenza diretta associata a uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE che soddisfi le condizioni di ammissibilità, ovvero qualora il controllo sul codice fiscale di cui al precedente comma 8.3 non si consideri superato, il gestore territorialmente competente verifica, entro i medesimi termini di cui al precedente comma 8.1, che l'indirizzo di abitazione indicato nella DSU coincida con un'utenza condominiale. Nei casi in cui, sulla base delle suddette informazioni, il gestore accerti l'esistenza di una fornitura centralizzata, il gestore procede a quantificare il bonus sociale con le modalità di cui al successivo Articolo 10 e ne dà comunicazione al SII con le modalità di cui al successivo Articolo 15. Nei casi in cui il gestore non individui alcuna fornitura di teleriscaldamento, diretta o indiretta, associata ai codici fiscali o all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo ISEE, non eroga la compensazione e restituisce al SII un esito negativo.

Articolo 9

Durata e decorrenza del bonus sociale teleriscaldamento

9.1 Il bonus sociale teleriscaldamento è riconosciuto per dodici mesi (nel seguito: periodo di agevolazione) a decorrere dalla data determinata dal SII con le modalità di cui ai successivi commi.

9.2 Il periodo di agevolazione del bonus sociale teleriscaldamento decorre dal primo giorno del mese in cui il SII effettua le verifiche di propria competenza e notifica al gestore del servizio di teleriscaldamento territorialmente competente le informazioni necessarie ai fini della corresponsione dell'agevolazione.

9.3 Qualora il SII riceva dall'INPS, ai sensi delle disposizioni vigenti, un flusso informativo relativo a nuclei familiari con attestazione ISEE che hanno già in corso un'agevolazione per il servizio di teleriscaldamento in virtù di un'attestazione ISEE rilasciata l'anno precedente, il SII fa decorrere il nuovo bonus sociale teleriscaldamento, in continuità, al termine del periodo di agevolazione del bonus in corso.

9.4 Nei casi di cui al precedente comma 9.3, qualora il SII riceva dall'INPS il flusso informativo relativo al nucleo familiare agevolabile successivamente al penultimo mese del periodo di agevolazione del bonus precedente, il gestore medesimo determina la data di inizio del periodo di agevolazione del nuovo bonus con le modalità di cui al comma 9.2; conseguentemente, la continuità nella corresponsione dell'agevolazione non potrà essere garantita.

Articolo 10
Quantificazione del bonus sociale teleriscaldamento

10.1 L'ammontare annuale del bonus sociale teleriscaldamento indicato nel seguito $CCT_{T,u,i,z,m}$, riconosciuto ai sensi del successivo Articolo 11, è pari al bonus sociale gas e, come quest'ultimo, è differenziato in base alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura, al numero dei componenti del nucleo familiare ISEE e all'uso associato alla fornitura, secondo il seguente prospetto:

a) uso (u):
 i. uso riscaldamento;
 ii. uso riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
b) numerosità del nucleo familiare ISEE (i):
 i. fino a 4 (quattro) componenti;
 ii. oltre 4 (quattro) componenti;
c) zone climatiche (z):
 i. zona A/B;
 ii. zona C;
 iii. zona D;
 iv. zona E;
 v. zona F.

10.2 Il valore annuale della componente $CCT_{T,u,i,z,m,}$ riportato nella Tabella 2 in Appendice, è aggiornato annualmente dall'Autorità contestualmente al bonus sociale gas.

Articolo 11
Modalità di riconoscimento della compensazione

11.1 I gestori iscritti al SII, in base ai dati messi a disposizione dall'Autorità per il tramite del SII, procedono al riconoscimento dell'intera quota di agevolazione agli utenti diretti entro 60 giorni dall'effettuazione delle verifiche di cui al precedente Articolo 8, comma 1, a partire dalla prima fattura utile, mediante l'applicazione, della componente tariffaria $CCT_{T,u,i,z,m,}$, di valore negativo, espressa in euro per punto di fornitura per anno. In caso di incapienza, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva fattura utile. In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta per il servizio di teleriscaldamento dall'utente medesimo.

11.2 Qualora la prima fattura utile di cui al precedente comma 11.1 venga emessa dopo 90 giorni dall'effettuazione delle verifiche di cui al precedente Articolo 8, l'agevolazione dovrà essere riconosciuta dal gestore territorialmente competente entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l'identificazione del soggetto beneficiario medesimo.

11.3 Nei casi in cui il gestore territorialmente competente individui l'esistenza di un'utenza condominiale ai sensi del precedente comma 8.5, il gestore procede alla quantificazione dell'agevolazione ai sensi dell'Articolo 10 e invia al SII le informazioni di cui al successivo comma 15.1 rilevanti per l'erogazione della compensazione tramite bonifico domiciliato come previsto dal successivo Articolo 17, comma 1.

11.4 Nei casi di acquisizione di clienti su nuove reti e/o variazioni del gestore territorialmente competente, precedentemente comunicate nell'ATT:

- il riconoscimento dell'agevolazione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione dal gestore uscente che ha ricevuto i dati di cui all'Articolo 4, comma 2, entro il 31 dicembre di ciascun anno *a;*

- Il gestore entrante dovrà provvedere a riconoscere l'agevolazione a partire dalle informazioni di cui al precedente comma 4.2 che verranno inviate dall'Autorità, tramite il SII, con riferimento alla data di inizio dell'attività di vendita, come comunicata in ATT.

11.5 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, relativi all'anno *a* o precedenti, il bonus sociale teleriscaldamento potrà essere trattenuto dal gestore territorialmente competente che ha ricevuto i flussi dati dal SII a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento, limitatamente agli importi scaduti ed esigibili e non contestati dall'utente: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.

11.6 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore territorialmente competente nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 20 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo.

11.7 L'importo di cui al comma 11.5, trattenuto a compensazione dal gestore, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti.

Articolo 12

Quantificazione e riconoscimento del bonus sociale nei casi di gestori non iscritti al SII

12.1 Nel caso in cui il gestore territorialmente competente non sia iscritto al SII e non sia pertanto possibile rendere automatico l'invio dei flussi di dati funzionali al riconoscimento del bonus, resta salvo il diritto del nucleo familiare ISEE di richiedere al gestore medesimo il riconoscimento della compensazione.

12.2 Al fine di consentire l'effettivo riconoscimento dell'agevolazione, i dichiaranti la DSU, con ISEE al di sotto della soglia di cui al precedente comma 4.1, serviti dai gestori di cui al precedente comma 12.1 ricevono dall'Autorità, per il tramite di Acquirente Unico, apposita comunicazione di cui al successivo comma 16.2 contenente almeno le seguenti informazioni:

- il codice pratica SII;
- il gestore territorialmente competente, ove noto.

12.3 In questi casi la quantificazione dell'agevolazione deve essere effettuata dai gestori territorialmente competenti nel rispetto di quanto disposto dai precedenti Articolo 7 e Articolo 10, entro 30 giorni solari dalla richiesta dell'utente.

12.4 Il riconoscimento della compensazione da parte dei gestori territorialmente competenti deve essere effettuato con rimessa diretta entro 60 giorni solari dalla richiesta dell'utente, ovvero nella prima fattura utile, qualora compatibile con il predetto termine.

12.5 L'Autorità pubblicherà e procederà ad aggiornare annualmente sul proprio sito internet e sul sito del SII gli elenchi dei gestori non iscritti al SII e all'ATT, ove noti.

Articolo 13

Variazioni delle condizioni rilevanti per il riconoscimento del bonus sociale

13.1 In caso di cessazione dell'utenza diretta per una variazione dell'indirizzo di abitazione di cui al precedente comma 4.2, lettera g) che può comportare una modifica del gestore territorialmente competente, l'agevolazione dovrà essere quantificata e riconosciuta nella fattura di chiusura dal gestore territorialmente competente dell'utenza cessata nell'anno *a,* in base ai criteri di cui ai precedenti Articolo 7 e Articolo 10. In tutti i casi in cui l'importo dell'agevolazione da accreditare nella fattura di chiusura sia superiore all'importo addebitato in bolletta, il credito residuo dovrà essere erogato all' utente finale con rimessa diretta, laddove possibile, fermo restando che in nessun caso gli importi non erogati agli utenti potranno essere trattenuti dai gestori.

13.2 La voltura e il subentro dell'utenza a un altro componente dello stesso nucleo familiare non comportano la perdita del diritto all'agevolazione.

13.3 Eventuali variazioni della numerosità del nucleo familiare ISEE e della zona climatica, prima del termine del periodo di agevolazione, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di agevolazione.

13.4 Qualora a seguito della presentazione di più DSU nel medesimo anno, il nucleo familiare risulti variato nella composizione e il gestore abbia già riconosciuto la compensazione per il medesimo nucleo, con riferimento allo stesso indirizzo e all'intestatario dell'utenza, il gestore non deve procedere a una nuova erogazione del bonus e deve segnalare l'esito negativo al SII mediante apposito codice di errore.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

14.1 I titolari del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze:

- l'Autorità, in relazione all'attività di *a)* erogazione del bonus sociale teleriscaldamento per il tramite di Acquirente Unico, quale responsabile del trattamento, e dei gestori territorialmente competenti per l'attività di effettivo riconoscimento dell'agevolazione, che operano quali autonomi titolari; *b)* postalizzazione delle comunicazioni di cui all'Articolo 16, inviate avvalendosi di Acquirente Unico quale responsabile del trattamento; *c)* emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze indirette di cui al comma 11.3 e alla conseguente rendicontazione al SIUSS, attività svolta avvalendosi di CSEA, all'uopo nominata responsabile del trattamento, cui sono comunicati, tramite il SII, i dati di cui ai medesimi articoli; *d)* comunicazione dei dati dei beneficiari maggiorenni, di cui ai commi 4.1 e 4.2, da INPS, per il tramite del SII, ai gestori territorialmente competenti per lo svolgimento delle verifiche di cui all'Articolo 8 e il conseguente riconoscimento; *e)* gestione dei reclami per la quale viene resa autonoma e specifica informativa e per i cui adempimenti il SII mette a disposizione dell'Autorità, o di terzi appositamente nominati responsabili del trattamento dati dalla stessa, i dati relativi alle pratiche del bonus sociale teleriscaldamento;

- il gestore territorialmente competente, in relazione alle conseguenti attività di riconoscimento, compensazione e rendicontazione all'Autorità, tramite CSEA e il SII, dei bonus, cui a tal fine sono comunicati i dati personali di cui ai commi 4.1 e 4.2 dall'Autorità, tramite il SII;

- la CSEA, in relazione all'attività di verifica sugli importi riconosciuti dai gestori, svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. a) del proprio Statuto, e per l'attività di compensazione degli importi erogati dagli stessi ai beneficiari dell'agevolazione, cui sono comunicati, tramite il SII, i dati personali di cui all'Articolo 17;

- l'INPS, ferme restando le competenze in materia di ISEE, in relazione all'attività di comunicazione all'Autorità dei dati dei potenziali beneficiari maggiorenni, di cui ai commi 4.1 e 4.2.

14.2 Ciascun titolare di cui al comma 14.1 provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale la pertinente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Articoli 13 e seguenti del GDPR.

14.3 Il gestore territorialmente competente, nella prima comunicazione utile all'utente, provvede a inserire una versione sintetica dell'informativa di cui al comma 14.2 nella quale si rimanda anche all'informativa dell'Autorità.

14.4 I dati personali relativi all'erogazione sono conservati per 10 anni dall'effettivo riconoscimento o compensazione, al fine di consentire l'eventuale recupero in

caso di indebite percezioni. È fatto salvo il diritto a una conservazione più lunga in caso di recupero amministrativo o giudiziario di somme indebitamente percepite.

Articolo 15

Obblighi informativi per i gestori del servizio di teleriscaldamento

15.1 Il gestore territorialmente competente mette a disposizione del SII mensilmente, in base alle specifiche tecniche stabilite dal SII, per ciascun nucleo familiare agevolato (contraddistinto da un codice bonus univoco), i seguenti dati:

a) codice pratica SII;

b) esito della verifica delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente Articolo 8 e restituzione dell'esito positivo o negativo della pratica, con le relative motivazioni, entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al precedente comma 4.2;

c) importo riconosciuto, secondo la tipologia di compensazione di cui alla Tabella 1 in Appendice, o trattenuto a compensazione della morosità pregressa e data di riconoscimento (o di emissione della fattura), se la verifica delle condizioni di ammissibilità ha dato esito positivo, entro 90 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al precedente comma 4.2;

d) tipologia di utenza diretta o indiretta;

e) codice bonus;

f) indirizzo di abitazione e importo del bonus da erogare con bonifico domiciliato nel caso delle utenze indirette.

15.2 Ciascun gestore territorialmente competente:

- provvede, ai sensi del TITT, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento su un'apposita sezione del proprio sito internet, se disponibile, facilmente accessibile dalla *home page*;

- è tenuto a inserire nella fattura di ciascun utente agevolabile la seguente dicitura: "*Le è stato riconosciuto il bonus sociale teleriscaldamento per l'anno xy, ai sensi del decreto-legge 21/26. Il bonus è pari a euro xx.*"

15.3 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 15.2, i micro-esercenti che non dispongono di un proprio sito internet rendono disponibili le informazioni di cui

al medesimo comma presso gli sportelli, laddove presenti, e tramite invio, anche in formato elettronico, su richiesta dell'utente.

Articolo 16
Comunicazioni da inviare agli utenti finali

16.1 Nel caso di esito negativo del procedimento per il riconoscimento automatico del bonus sociale, Acquirente Unico, per conto dell'Autorità, invia, il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'esito di cui al comma 15.1, lettera b), apposita comunicazione ai soggetti interessati in cui specifica i motivi del mancato riconoscimento dell'agevolazione.

16.2 Nei casi di cui al precedente Articolo 11, comma 3, Acquirente Unico, per conto dell'Autorità, invia gli utenti aventi diritto al bonus, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo Articolo 18, comma 1, apposita comunicazione contenente indicazioni relative alle modalità e ai tempi di ritiro del bonifico domiciliato.

16.3 Nel caso in cui il gestore territorialmente competente non sia iscritto al SII, l'Autorità, per il tramite di Acquirente Unico, invia al soggetto dichiarante la DSU, entro il 1° luglio di ciascun anno *a* e il 31 gennaio di ciascun anno *a+1*, apposita comunicazione, utile per richiedere l'agevolazione spettante direttamente al gestore territorialmente competente, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente Articolo 8.

16.4 I contenuti di dettaglio delle comunicazioni di cui al presente articolo saranno definiti con successiva determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

Articolo 17
Obblighi informativi del SII

17.1 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 11.3, il SII comunica a CSEA, entro il giorno 15 di ciascun mese, gli elementi informativi necessari affinché la stessa CSEA, anche tramite i soggetti da quest'ultima selezionati nell'ambito della Convenzione stipulata ai sensi della regolazione vigente, garantisca la messa in pagamento dei suddetti bonifici domiciliati dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione del SII, fino al termine di prescrizione quinquennale del diritto.

17.2 La comunicazione di cui al precedente comma 17.1 contiene almeno le seguenti informazioni:

- codice pratica SII;
- nominativo e codice fiscale del titolare della DSU;
- anno di validità dell'attestazione ISEE;
- importo del bonus da erogare con bonifico domiciliato.

17.3 Con riferimento alle utenze dirette ai fini del monitoraggio delle agevolazioni erogate e di una corretta applicazione dei meccanismi perequativi il SII trasmette altresì alla CSEA i seguenti elementi informativi:

- codice pratica SII;
- nominativo e codice fiscale del titolare dell'utenza;
- importo del bonus erogato;
- importo del bonus eventualmente compensato.

17.4 Nel caso in cui un utente avente diritto al bonus sociale teleriscaldamento non riceva il bonus per motivazioni non imputabili al medesimo utente, anche qualora sia decorso il termine di validità della DSU, Acquirente Unico effettua le verifiche di cui all'Articolo 5 e 8, anche sulla base delle informazioni fornite dall'utente stesso e, in caso di esito positivo, trasmette alla CSEA una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente comma 17.2 ai fini del successivo riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento con bonifico domiciliato .

Articolo 18
Obblighi informativi di CSEA

18.1 CSEA provvede inviare al SII, entro la fine del mese di ricevimento della comunicazione di cui al comma 17.1, la data di messa in pagamento del bonifico domiciliato, ai fini dell'invio ai beneficiari della comunicazione di cui al comma 16.2 contenente le indicazioni per il ritiro del medesimo bonifico.

18.2 Ai fini della rendicontazione al SIUSS, entro il 1° aprile e il 1° novembre di ciascun anno, CSEA comunica a INPS i dati relativi ai bonus sociali erogati con bonifico domiciliato effettivamente incassati con riferimento ai nuclei familiari di cui al comma 11.3.

18.3 La comunicazione di cui al precedente comma 18.1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nominativo e codice fiscale del beneficiario;
b) indirizzo di abitazione del beneficiario;
c) importo dell'agevolazione incassato dal beneficiario.

18.4 CSEA fornisce periodicamente all'Autorità una relazione complessiva degli importi relativi al bonus sociale teleriscaldamento liquidati, dettagliata per ciascun gestore territorialmente competente secondo le modalità e i termini approvati dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti e dal Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale.

Articolo 19

Monitoraggio delle erogazioni e del processo di riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento

19.1 L'Autorità svolge le attività di monitoraggio del bonus sociale teleriscaldamento che comprendono, tra l'altro:

a) il monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale teleriscaldamento di cui all'Articolo 11 e all'Articolo 12;

b) il monitoraggio funzionale del processo di erogazione del bonus sociale teleriscaldamento.

19.2 Acquirente Unico e CSEA supportano le attività di monitoraggio dell'Autorità, raccogliendo e verificando le informazioni richieste da quest'ultima.

19.3 Il monitoraggio di cui al presente articolo ha ad oggetto esclusivamente dati aggregati con modalità tali da non consentire la re-identificazione, neanche indiretta, degli interessati relativi e in particolare è relativo:

a) al numero totale dei nuclei familiari aventi diritto al bonus sociale teleriscaldamento come risultanti dalle DSU trasmesse da INPS e all'importo totale erogabile;

b) al numero totale dei bonus sociali teleriscaldamento e all'importo totale riconosciuto o compensato come dichiarati dai gestori territorialmente competenti, ai sensi dell'Articolo 15;

c) alla verifica degli adempimenti da parte dei gestori territorialmente competenti delle disposizioni di cui al presente Allegato e delle relative specifiche tecniche che verranno predisposte da Acquirente Unico ai sensi del presente Allegato.

19.4 Il SII fornisce all'Autorità bimestralmente una relazione illustrativa del processo di erogazione del bonus sociale teleriscaldamento, comprendente altresì una sintesi dell'importo complessivo e dei bonus riconosciuti, ovvero compensati da ciascun gestore territorialmente competente, distinti per comune, nonché le ulteriori informazioni di competenza di ciascun gestore e di CSEA funzionali all'attività di monitoraggio di cui al presente articolo, secondo modalità e termini

stabiliti dal Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, d'intesa con il Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

APPENDICE 1

Tabella 1: Classificazione delle tipologie di compensazione per il servizio di teleriscaldamento

Codice tipologia compensazione	Descrizione
Tujzm	dove: - T indica la compensazione per fornitura di teleriscaldamento - *u* indica la categoria d'uso, dove *u* = R per Riscaldamento; *u* = ACR per Acqua calda sanitaria + Riscaldamento - *j* indica la fascia di numerosità familiare, dove: *j* = 1 per famiglie fino a 4 componenti e *j* = 2 per famiglie oltre 4 componenti - *z* indica la zona climatica della fornitura del beneficiario dove *z* = A/B; C; D; E; F - *m* indica la modalità di erogazione, dove *m* = d per diretto in bolletta; m = i per indiretto

***CCT*$_{Tu,i,z,m}$ per gli utenti domestici del servizio di teleriscaldamento in stato di disagio economico (euro/anno)**

Profili della compensazione per utenti domestici		Anno 2026				
		Zona climatica				
		A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti (*j* = 1)						
u = R	Riscaldamento	60,64	76,18	101,64	116,34	116,36
u = ACR	Acqua calda sanitaria + Riscaldamento	86,17	101,70	126,25	157,29	156,41
Famiglie oltre a 4 componenti (*j* = 2)						
u = R	Riscaldamento	66,08	86,16	117,07	131,79	130,91
u = ACR	Acqua calda sanitaria + Riscaldamento	106,20	126,26	157,16	156,43	156,45